CAMERA DEI DEPUTATI N. 1097-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **BRESSANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCALFARO)

il 28 dicembre 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati

Presentata alla Presidenza il 17 gennaio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto l'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 « Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati » prevede che, « in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette » – si tratta delle diverse cause di ineleggibilità indicate dallo stesso articolo 7, al primo comma – « non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento ».

Tale disposizione è volta a consentire, per l'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere, l'eventuale cessazione dalle funzioni indicate dall'articolo 7, primo comma, assegnando agli interessati un determinato arco di tempo per decidere, costituito dal periodo di sette giorni successivi « alla data del decreto di scioglimento ». Non vi sono dubbi circa l'obbligo costituzionale di pubblicazione di tale decreto, e ciò fa sì che l'espressione normativa « data del decreto di scioglimento » di cui all'articolo 7, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 debba ovviamente essere intesa nel senso di « data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'articolo 5, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, « Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale » precisa che, in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati « entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Da quanto precede, emerge che il legislatore, trovandosi a disciplinare una identica situazione di ineleggibilità, con riferimento alla stessa ipotesi di scioglimento anticipato di un'assemblea legislativa, pur adottando lo stesso criterio di garanzia, ha posto uno *spatium deliberandi* che apparentemente, stando alla lettura delle due disposizioni sopra richiamate, potrebbe essere considerato diverso, poiché mentre l'articolo 5 della legge n. 108 del 1968 stabilisce che il termine di sette giorni decorre dalla « data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica », l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 fa unicamente riferimento alla « data del decreto di scioglimento », anche se – come più sopra accennato – tale ultimo termine deve intendersi nel modo prima indicato.

A fronte di ciò, considerato che quest'ultima disposizione incide su posizioni giuridiche soggettive, per gli effetti pregiudizievoli che possono derivare dalla sua inesatta osservanza è emersa l'opportunità, su cui la I Commissione ha convenuto, di ovviare ad ogni incertezza interpretativa mediante una più chiara esplicitazione del dettato normativo, adottandosi una legge di interpretazione autentica in cui si prevede che l'espressione « data del decreto di scioglimento » vada intesa come « data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di scioglimento ».

Auspico, pertanto, che il disegno di legge n. 1097, che ha ricevuto ampio consenso nell'ambito della I Commissione affari costituzionali, possa essere rapidamente approvato dall'Assemblea.

Pier Giorgio BRESSANI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
La espressione « data del decreto di scioglimento » contenuta nell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, va interpretata come data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.	*Identico.*